

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
Procedura aperta con modalità telematica per l'appalto integrato per l'affidamento
della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori denominati PORTO DI ORTONA -
APPROFONDIMENTO DEI FONDALI MEDIANTE DRAGAGGIO E
CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA DI RIVA INTERVENTO DI
CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA - PRIMO TRATTO PNRR - Missione M5C3
"Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento 4 "Interventi infrastrutturali
per le Zone Economiche Speciali (ZES)"
C.U.P. J79J21012000006
CIG: A0100CA987

STAZIONE APPALTANTE

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale – Molo Santa Maria snc – 60121 Ancona
Tel 071207891

PEC: segreteria@pec.porto.ancona.it

PREMESSE

Con Decreto Presidenziale n. 241 del 21/09/2023, questa Amministrazione ha deciso di affidare l'appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori Porto di Ortona - Approfondimento dei fondali mediante dragaggio e consolidamento della banchina di riva intervento di consolidamento della banchina - primo tratto pnrr - Missione M5C3 "Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento 4 "Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)" conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 n. 256.

I lavori devono garantire la conformità al principio del DNSH (Do No Significant Harm) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 14, 25, 71 e 108 co.2 ss. del D. Lgs. 36/2023.

La Stazione appaltante applica l'inversione procedimentale di cui all'art 107, comma 3 del D.Lgs.n.36/2023.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://autoritaportualeancona.acquistitelematici.it/>

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di opportunità, di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non

procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’articolo 1, commi 4 e 5, dell’allegato II.3 del codice.

Luogo di esecuzione: PORTO DI ORTONA

CIG: A0100CA987

CUI: L00093910420202300007

CUP: J79J21012000006

Il Responsabile unico del progetto è: Ing. Gianluca Pellegrini, Dirigente Tecnico presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Il progetto di fattibilità tecnico ed economica è stato verificato in data 20/09/2023 e validato in data 20/09/2023.

Il progetto è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 241 del 21/09/2023.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto di seguito previsto.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma per la gestione delle gare telematiche dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale attiva all'indirizzo internet <https://autoritaportualeancona.acquistitelematici.it/> ai sensi dell'art. 58 del d. lgs. 50/2016.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma telematica si prega di contattare il supporto tecnico tramite il sistema di ticket (<https://autoritaportualeancona.acquistitelematici.it/helpdesk>).

La documentazione riferita ai servizi in appalto, già elencata nel precedente paragrafo 3, è disponibile sul sito internet: <http://www.porto.ancona.it/index.php/it/bandi-di-gara>

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

La partecipazione alla presente procedura è consentita, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati in possesso, oltre dei requisiti su menzionati, anche di ulteriori e seguenti requisiti informatici:

- Configurazione hardware minima per l'accesso al sistema:
 - o Memoria Ram 1 GB o superiore
 - o Scheda grafica e memoria on-board
 - o Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori
 - o Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s
 - o Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante, etc.).
- Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: <https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html>

- c. Possesso di software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura nei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF.
- d. Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto devono essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale attiva all'indirizzo internet <https://autoritaportualeancona.acquistitelematici.it/> ai sensi dell'art. 58 del d. lgs. 50/2016.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all'indirizzo internet sopra indicato, è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

Per le indicazioni relative a registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "Manuali - Guide".

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- All. 1.1 Domanda di partecipazione
- All. 1.1. bis “Modello dichiarazione titolare effettivo” **di ciascun operatore economico concorrente**
- All. 1.2 Dichiarazioni integrative e accettazione condizioni generali di partecipazione **di ciascun operatore economico concorrente**
- All. 2 DGUE editabile, **di ciascun operatore economico concorrente**
- All. 3 Composizione gruppo di lavoro
- All. 5 DGUE professionisti e dichiarazioni integrative e accettazione condizioni generali di partecipazione (allegato 1.2), **di ciascuno dei soggetti indicati come componenti del gruppo di lavoro per la redazione del progetto esecutivo;**
- assolvimento imposta di bollo (All. 6)
- **All. 4 Dichiarazione del soggetto ausiliario**
- All. offerta tecnica criterio D
- **fac simile offerta economica**

Documentazione tecnica comprensiva dei seguenti elaborati:

CODICE ELABORATO					TITOLO ELABORATO
23	002	FR	001	02	Elenco elaborati
23	002	FR	002	03	Relazione generale
23	002	FR	003	02	Relazione tecnica
23	002	FR	004	02	Relazione geologica
23	002	FR	005	02	Relazione geotecnica
23	002	FR	006	03	Relazione Idrologica e idraulica
23	002	FR	007	01	Rilievi topo-batimetrici
23	002	FR	008	03	Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico
23	002	FR	009	02	Relazione di sostenibilità dell'opera
23	002	FR	010	02	Computo estimativo
23	002	FR	011	02	Elenco prezzi unitari e Analisi
23	002	FR	012	02	Quadro economico
23	002	FR	013	00	Schema di contratto
23	002	FR	014	01	Capitolato speciale d'appalto
23	002	FR	015	02	Cronoprogramma
23	002	FR	016	02	Piano di sicurezza e coordinamento
23	002	FR	017	01	Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti

23	002	FR	018	01	Piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale
23	002	FR	019	01	Capitolato informativo
23	002	FT	001	02	Corografia d'inquadrimento
23	002	FT	002	02	Planimetria generale con ubicazione aree d'intervento
23	002	FT	003	02	Planimetria di sovrapposizione stato attuale/intervento
23	002	FT	004	03	Planimetria di progetto
23	002	FT	005	02	Inquadrimento territoriale/urbanistico e regime dei vincoli
23	002	FT	006	02	PRP Vigente
23	002	FT	007	02	Rilievi plano-altimetrici
23	002	FT	008	02	Sezioni dello stato attuale
23	002	FT	009	02	Sezioni di progetto
23	002	FT	010	03	Impianto di raccolta e trattamento acque meteoriche - schema
23	002	FT	011	03	Arredi e dettagli
23	002	FT	012	02	Layout di cantiere
					analisi ambientale conforme ai principi del DNSH
					determinazione conclusiva della CdS e allegati

Il bando di gara è pubblicato sulla G.U.U.E., sulla GURI – V serie speciale, sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale <http://www.porto.ancona.it>, dove è possibile consultare i dettagli delle gare pubblicate e scaricare la relativa documentazione di gara, sulla piattaforma digitale delle gare telematiche dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale (<https://autoritaportualeancona.acquistitelematici.it/>), sul sito del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

Ai sensi dell’art. 225, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 5, comma 2 del D.M. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016: “Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

N.B.

L’offerta, **a pena di esclusione dalla gara**, deve pervenire **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 06/11/2023** Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente, a pena di inammissibilità in versione elettronica presso la seguente piattaforma:
<https://autoritaportualeancona.acquistitelematici.it>

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante, per mezzo della

funzione "invia quesito" presente sulla piattaforma, **entro il perentorio termine del 30/10/2023, ore 13:00.**

Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate in calce alla pagina del bando e nell'area dedicata alle FAQ.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste verranno fornite, sempre che siano state richieste in tempo utile, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima oltre che nella predetta piattaforma, anche presso l'indirizzo internet <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/bandi-di-gara>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Messaggi" della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 20; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3) **OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto è costituito da un unico lotto.

La mancata suddivisione in lotti dell'appalto è motivata dalla tipologia di lavori di cui trattasi, che rende opportuno avere un unico operatore economico nell'ottica della semplificazione e della economicità del procedimento, attesa anche l'unicità complessiva che caratterizza i lavori in oggetto e limitare le interferenze con l'operatività portuale.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere marittime comprendendo anche la redazione del progetto Esecutivo dell' *"Approfondimento dei fondali mediante dragaggio e consolidamento della Banchina di Riva nel Porto di Ortona – Intervento di consolidamento della banchina – primo tratto"*.

Le prestazioni dovranno essere svolte con il recepimento di tutte le prescrizioni contenute negli atti approvativi per le opere, allegati al PFTE redatto con riferimento alle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108)" posto a base di gara, e di quelli derivanti dall'approvazione della successiva fase di progettazione.

Sono compresi, inoltre, tutti i servizi, i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare le opere completamente compiute e secondo le condizioni stabilite dal presente CSA, con le caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative previste dal progetto e dai relativi allegati.

Per una descrizione dettagliata della prestazione contrattuale richiesta si rimanda al testo del Capitolato Speciale di Appalto.

Relativamente alla progettazione esecutiva si specifica quanto segue: l'appaltatore dovrà redigere il progetto esecutivo dei lavori.

L'offerente con la partecipazione alla gara d'appalto accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione.

Il Capitolato Speciale d'Appalto contiene i dettagli della prestazione contrattuale richiesta relativa alla redazione del progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica e a quanto offerto in sede di gara, nel rispetto delle vigenti normative di legge.

Per la progettazione esecutiva è richiesta la presentazione di una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di

competenza, anche a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.

L'importo a base dell'affidamento per l'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:

Importo a base d'appalto		
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso <i>(di cui € 1.299.057,30 per costi della manodopera (art.41, comma 14, del Codice)</i>	10.715.456,48 €
A.2	Costi della sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso)	92.167,29 €
A.3	Totale Lavori (A.1+A.2)	10.807.623,77 €
A.4	Progettazione Esecutiva (soggetta a ribasso)	121.545,00 €
A.5	Importo Totale soggetto a ribasso (A.1+A.4)	10.837.001,48 €
A.6	Importo Totale a base d'Appalto (A.1+A.2+A.4)	10.929.168,77 €

*Ai sensi dell'all'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023., l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera stimati in **Euro 1.299.057,30** (unmilione duecentonovantanovemilacinquantasette,30 euro).*

L'importo complessivo stimato per la redazione della progettazione esecutiva, soggetto a ribasso, ammonta ad euro 121.545,00, compreso di spese ed oneri accessori.

IVA non imponibile ai sensi dell'art.9, 1° comma D.P.R. 633/72 - giusto quanto stabilito dalla Sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria n. 5798 del 19.04.2001

Il contratto collettivo nazionale applicato per i lavori è il CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento di cui al *Prezziario regionale* della Regione Abruzzo 2023 (codici con prefisso ABR23). Quando non presenti nel suddetto prezziario si è fatto riferimento al prezziario della regione Lazio 2023 (codici con prefisso LAZ23) ovvero a specifiche analisi prezzo.

L'importo delle spese di progettazione è al netto di oneri previdenziali e assistenziali IVA non imponibile ai sensi dell'art.9, 1° comma D.P.R. 633/72 - giusto quanto stabilito dalla Sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria n. 5798 del 19.04.2001.

L'ammontare del corrispettivo previsto per la progettazione esecutiva al netto degli oneri previdenziali, ove dovuti, è stato calcolato ai sensi dall'Allegato I.13 del D. Lgs. 36/2023, con l'ausilio delle tabelle di riferimento del cd. "Decreto Parametri" (DM 17/6/2016).

Con riguardo all'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo a base di gara per la parte di servizio relativa alla progettazione esecutiva incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione oggetto del presente appalto, trattandosi di servizi di natura intellettuale, non è prevista l'indicazione da parte del concorrente, nell'offerta economica dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali. Gli oneri per la sicurezza da interferenze in relazione alle prestazioni professionali è pari a euro 0,00

Il contratto collettivo applicato per la progettazione è il CCNL Studi professionali.

L'appalto è finanziato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e per la Coesione Territoriale n. 492 del 3 dicembre 2021, intervento classificato sotto la voce: "M5C3 4. *Interventi per le Zone Economiche Speciali*".

3.1 Categorie dei lavori

L'intervento si compone delle lavorazioni di cui alla tabella sotto riportata:

Descrizione	Categoria	Importo [Euro]	% totale lavori	Classificazione lavori	Qualificazione	Subappaltabile	Avvalimento
LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI	OG7	10.807.623,77	100 %	PREVALE NTE	SI	SI	SI
TOTALE		10.807.623,77	100 %				

Ai sensi dell'art. 2. Allegato II.12 al D. Lgs. n. 36/2023 la classifica stabilita secondo il livello di importo è la VII, fatte salve le previsioni recate dall'art. 2, comma 2, dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023.

3.2 Classi e categorie dei lavori oggetto della progettazione esecutiva

Di seguito sono indicate le classi e le categorie dei lavori oggetto di progettazione esecutiva.

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID. Opere	Corrispondenza I.143/49 Classi e cat.	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Grado di complessità	Valore delle opere
IDRAULICA	Navigazione	D.01	VII/c	Opere di navigazione interna e portuali	0,65	Euro 10 807 623,77

3.3) DURATA

La progettazione esecutiva dovrà essere completata e consegnata entro 90 giorni naturali consecutivi, decorrenti dall'ordine di servizio del Responsabile del Progetto con il quale si dispone l'immediato inizio della redazione del progetto esecutivo

Il termine per ultimare tutti i lavori è pari a 450 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La realizzazione dell'opera è sottoposta a scadenze perentorie imposte dal finanziamento PNRR, nel rispetto del cronoprogramma che prevede il raggiungimento di scadenze intermedie e finali suddivise in obiettivi (milestone) e traguardi (target).

Resta comunque da intendersi quale vincolante il termine per il completamento delle opere al 31/03/2026 (o altra data nel caso di eventuali proroghe concesse dalle Amministrazioni Centrali). Il cronoprogramma di cui alla progettazione esecutiva, vincolante per l'appaltatore, dovrà quindi essere tale da garantire il rispetto di detto termine di fine lavori al 31/03/2026.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del DL n. 76/2020 smi, è sempre autorizzata, su richiesta dell'amministrazione che intenda usufruirne, la consegna dei lavori in via di urgenza, anche nelle more delle verifiche di cui all'articolo 99 del D.Lgs 36/2023, nonché dei requisiti speciali.

3.4) REVISIONE PREZZI

Si rinvia alle previsioni del Capitolato Speciale di Appalto

3.5. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura di gara, in forma singola o associata i soggetti di cui all'art. 65, commi 1 e 2 e 66 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi in possesso dei requisiti richiesti.

In relazione all'espletamento delle attività progettuali, possono partecipare gli operatori economici in possesso di qualificazione SOA per la progettazione ed esecuzione.

Nel caso in cui il concorrente possieda l'attestazione di qualificazione SOA esclusivamente per l'attività di costruzione potrà avvalersi di professionisti scelti tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.lgs. 36/2023, da **associare** oppure da **indicare** in sede di domanda di partecipazione.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla procedura in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
- partecipazione del progettista indicato, sia esso persona fisica o giuridica, in associazione con altri soggetti partecipanti alla gara o indicazione dello stesso da due o più concorrenti.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, **entro 5 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo

comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il bando di gara stabilisce se il raggruppamento debba assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, ai sensi dell'art. 68 comma 4 lett. a) del Codice, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

Avendo il presente affidamento ad oggetto un appalto integrato, i progettisti ai sensi degli artt. 44 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e 30 dell'All. II12 al medesimo decreto:

- **possono essere presenti nell'organico del soggetto esecutore**
- **possono essere presenti con una delle seguenti modalità:**

Progettisti in raggruppamento temporaneo

In caso di raggruppamento temporaneo per l'attività di progettazione, il soggetto qualificato per lo svolgimento di tale prestazione (liberi professionisti in forma singola o associata, società di professionisti o società di ingegneria e relativi consorzi stabili, od operatore economico di altra natura) deve presentare la relativa domanda di partecipazione.

Progettisti incaricati

Qualora il concorrente decida di avvalersi di un progettista senza costituzione di raggruppamento temporaneo, il contratto è stipulato esclusivamente fra la stazione Appaltante e l'operatore economico stesso.

Il concorrente che intenda avvalersi di progettisti esterni per lo svolgimento di servizi di architettura e di ingegneria, è tenuto ad indicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di ammissione, dichiarando che intende coprire il possesso dei requisiti

richiesti per l'esecuzione dell'attività di progettazione tramite ricorso ad operatore economico qualificato, di cui all'art. 66 comma 1 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, o più operatori tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera f).

A tal fine ciascuno degli operatori economici incaricati della progettazione dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. da 94 a 98 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal disciplinare di gara tramite presentazione del modello di domanda A1 e di proprio DGUE.

Gli operatori economici incaricati del servizio di architettura e ingegneria in quanto mandanti del RTI o in quanto incaricati dal concorrente sono gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria indicati dall'articolo 66 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);

g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

5) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 “Codice degli Appalti” nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Costituisce **causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del D.lgs. 36/2023.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Costituisce **causa di esclusione** l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 7.3.4 lettera b) del presente disciplinare.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021.

6) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale **FVOE** dell'operatore economico in cui lo stesso è tenuto ad inserire i dati e le informazioni per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'ANAC (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D.lgs. 36/2023, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria.

6.1) REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

6.1.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese artigiane tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, o consorzio, o contratto di rete o GEIE tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio/contratto di rete/GEIE devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale.

Il requisito di iscrizione alla CCIA non può essere oggetto di avvalimento.

6.1.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica e professionale:

Possesso attestazione SOA regolarmente autorizzata ed in corso di validità che documenti la qualificazione posseduta in categorie e classifiche adeguate, ai sensi del citato art. 100 del Codice e dell'art. 2 dell'Allegato II.12 al Codice.

CATEGORIA OG 7 classifica VII

Per la comprova del requisito, il relativo certificato verrà acquisito tramite il sistema FVOE. Si precisa che la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 comma 5 dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine (triennale o quinquennale) il rinnovo dell'attestazione SOA;

6.1.3 Ai sensi dell'art. 100 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 100 stesso, nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.

6.1.4 Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 del Codice la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione

che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 dell'allegato stesso.

6.1.5 Ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori;

6.2 REQUISITI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

6.2.1 Struttura Operativa

Ai sensi dell'art. 66 del codice, l'espletamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria è demandato a professionisti, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta, con l'indicazione delle rispettive qualificazioni professionali, nel rispetto delle previsioni della parte V dell'all. II.12 al Codice.

Ai fini dell'espletamento dell'incarico di progettazione, è richiesta una struttura che assicuri le seguenti professionalità/ruoli/funzioni (che l'operatore economico indicherà già in sede di presentazione dell'offerta, compilando l'all. 5 "Composizione gruppo di Lavoro"):

1. n. 1 tecnico (ingegnere o architetto), abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine Professionale, responsabile della verifica della progettazione e incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche esperto in opere portuali.
2. n. 1 tecnico (ingegnere o architetto), abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine Professionale, esperto in ambito geotecnico.
3. n. 1 tecnico (ingegnere, architetto o geometra), abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine/collegio Professionale, esperto impiantista nell'ambito dello smaltimento delle acque meteoriche.
4. n. 1 tecnico abilitato alle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Dovrà essere indicato il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;

Si specifica che rispetto alle figure sopra indicate, un soggetto può ricoprire più figure e professionalità qualora ne abbia i requisiti;

Ciascun professionista del gruppo di lavoro sarà nominativamente responsabile dei servizi resi.

Dovrà essere precisata la natura del rapporto fra l'operatore economico concorrente ed i professionisti responsabili delle prestazioni.

Ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12 al Codice, i raggruppamenti temporanei devono prevedere, a pena di esclusione, la presenza **di almeno un giovane professionista**, laureato abilitato da meno di

cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, quale progettista.

Per ciascuno dei tecnici che formeranno la struttura operativa, compreso il giovane professionista, devono essere specificati:

- il ruolo ricoperto all'interno del gruppo di lavoro;
- le generalità complete (nome e cognome);
- la qualifica professionale (Ing., Arch, Geom. Ecc...)
- gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data della predetta iscrizione Per il giovane professionista anche la data di abilitazione;
- gli ulteriori requisiti di idoneità;
- il rapporto giuridico o contrattuale con il concorrente (libero professionista, titolare, socio, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, collaboratore a progetto, ecc.)

Il concorrente indicherà i professionisti personalmente responsabili dell'incarico compilando l'allegato 5 "Composizione gruppo di lavoro", da inserire nella Busta amministrativa, previa sottoscrizione digitale del soggetto/i titolato/i a rappresentare il concorrente.

Nel predetto modulo sono dettagliate le modalità di compilazione e le indicazioni per la sottoscrizione dello stesso. A dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, i professionisti costituenti il gruppo di lavoro compileranno l'allegato "DGUE editabile professionisti e dichiarazioni integrative", da presentare nella Busta amministrativa.

È vietata l'associazione in partecipazione, ai sensi dell'art. 68, c. 15 del Codice.

6.2.2 Requisiti di idoneità professionale

a) Requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del D. Lgs. 36/2023

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per i professionisti che effettueranno la progettazione esecutiva:

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del/i soggetto/i personalmente responsabile/i dell'incarico.

Il concorrente indica nella dichiarazione integrativa di cui al punto 15 il/i nominativo/i del/i professionista/i e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (completamento e aggiornamento PSC):

d) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico e requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il concorrente indica, nella dichiarazione integrativa di cui al punto 15 il nominativo del/i professionista/i e gli estremi di iscrizione all'albo.

Nel caso di partecipazione di un operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia lo stesso dovrà dichiarare, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei titoli equipollenti a quelli richiesti nei punti precedenti in relazione ai vari incarichi professionali. Per la comprova dei requisiti di cui sopra la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il concorrente al fine dell'espletamento dell'attività progettuale deve essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica professionale:

a) Possesso attestazione **SOA Progettazione e costruzione**, regolarmente autorizzata ed in corso di validità:

- CATEGORIA OG 7 classifica VII

Si precisa che la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 comma 5 dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine (triennale o quinquennale) il rinnovo dell'attestazione SOA;

Qualora il concorrente non sia in possesso dell'attestazione SOA riferita alla progettazione e costruzione, ma sia in possesso della SOA riferita alla sola costruzione, ovvero ne sia in possesso ma non intenda avvalersi del proprio staff di progettazione associandosi o affidando l'incarico esternamente, il progettista singolo o associato dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 6.2.1.

Pertanto, ai sensi dell'art. 44 comma 3 del Codice e art. 30 comma 5 allegato II.12 c, il concorrente

che non possiede attestazione SOA di progettazione e costruzione, o che intenda affidare esternamente la progettazione potrà alternativamente:

- costituire un RTI con uno dei soggetti di cui all'art. 66 comma 1 in forma singola o associata;
- indicare, già in sede di offerta, uno dei soggetti di cui all'art. 66 comma 1 in forma singola o associata - cui conferire l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva. In questo caso il

concorrente deve indicare nella dichiarazione di cui al punto 15 le generalità del soggetto/soggetti qualificato che svolgeranno l'attività di progettazione.

Si precisa che i soggetti che svolgeranno l'incarico della progettazione esecutiva, pur se facenti parte dello staff interno di progettazione, dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto **6.2.1**.

6.3 REQUISITI DI CUI D.L. 77/2021 CONVERTITO CON LEGGE 108/2021

6.3.1 Ai sensi dell'art. 47 co. 2, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale (con un numero di dipendenti superiore alle 50 unità riferito al 31.12.2021) ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 198/2006, producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto (biennio 2020/2021) con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanti sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

6.3.2 Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (si precisa che l'inquadramento normativo relativo alla "conclusione contrattuale" fa riferimento al codice civile art. 1326), a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La penale in via sistematica con quanto previsto dall' art. 50 D.L. 77/21 L. 108/21, è applicata come sanzione giornaliera pari al 0,6 0/00 (0,6 per 1000) dell'importo netto contrattuale. Comporterà inoltre l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;

6.3.3 Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (si precisa che l'inquadramento normativo relativo alla "conclusione contrattuale" fa riferimento al codice civile art. 1326), a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio

precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La penale in via sistematica con quanto previsto dall' art. 50 D.L. 77/21 L. 108/21, è applicata come sanzione giornaliera pari al 0,6 0/00 (0,6 per 1000) dell'importo netto contrattuale.

6.3.4 Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, salvo deroghe ai sensi del comma 7 del medesimo articolo è requisito necessario dell'offerta, a pena di esclusione:

a) l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

b) l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 %, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Pertanto, è requisito necessario dell'offerta, a pena di esclusione:

- l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, pari ad almeno il 30% relativa all'occupazione femminile e pari ad almeno il 30% relativa all'occupazione giovanile.

In caso di assunzioni di personale femminile che abbia età inferiore a 36 anni, l'assunzione verrà computata per entrambi gli obblighi sopraindicati.

L'obbligo è inteso come riferibile anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto in relazione all'esecuzione del contratto e per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L'obbligo è riferito all'operatore economico nel suo complesso (aggiudicatario, professionisti, subappaltatori, consorziati ecc....).

Si precisa che in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale si fa riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni funzionali a garantire l'esecuzione del contratto aggiudicato e da impiegare lungo l'arco temporale del contratto stesso, così come indicato nelle Linee Guida sulle pari opportunità adottate con Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 309 del 30.12.2021.

6.3.5 Ai sensi del Regolamento UE/2020/852 art. 17, è requisito necessario dell'offerta, l'assunzione dell'obbligo da parte dell'Operatore economico del rispetto del principio "Do no significant Harm (DNSH), ossia di non arrecare un danno significativo all'ambiente.

6.4 (INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE RELATIVA ALLA PRESTAZIONE DI ESECUZIONE DEI LAVORI)

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lettera e), f) g) h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei

Per i requisiti generali e di idoneità professionale:

1) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo e di consorzi ordinari già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o GEIE **ciascuna impresa del raggruppamento, consorzio, o GEIE o aderenti al contratto di rete o stipulanti il contratto, nonché GEIE medesimo e organo**

comune dell'aggregazione di rete nel caso in cui abbia soggettività giuridica deve essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale;

2) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e d), del D.lgs. 36/2023 (consorzi di cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili), ove non partecipino nell'interesse proprio, i requisiti devono essere posseduti sia **dal consorzio che dalle imprese indicate come esecutrici**.

Per i requisiti economico- finanziari e tecnico professionali:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 68 comma 9 l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2 b) e c) del Codice possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettera d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un raggruppamento o consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.5 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI) RELATIVA ALLA PRESTAZIONE DI PROGETTAZIONE)

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti i cui all'allegato II.12 parte V del D. Lgs. 36/2023 di cui al punto **6.2.2 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del codice (altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a) dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale; con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati all'articolo 37, comma 2, lettera a) dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 6.2.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui al punto **6.2.1 lett. c) e d)** sono posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Indicazioni per i consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti **dell'allegato II.12 parte V** di cui al punto **6.2.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato negli artt. 35 e 36 del citato allegato.

• per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato decreto. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 6.2.2 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui al punto **6.2.2 lett. c) e d)** sono posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Nel caso in cui un raggruppamento o consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7) AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento e le informazioni ivi contenute costituiscono elemento dell'offerta tecnica e non devono essere allegati alla documentazione amministrativa. La violazione della presente disposizione determina l'esclusione del concorrente qualora il contenuto del contratto determini la violazione del principio di segretezza dell'offerta tecnica.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, **pena l'esclusione** di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 (requisiti generali) e quelli di cui all'articolo 6 (requisiti speciali) oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE e una propria dichiarazione integrativa, da compilare nelle parti pertinenti;

b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente **sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante**. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di sette giorni, **pena l'esclusione** dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta **l'esclusione del concorrente**.

8) SUBAPPALTO

8.1 Ai sensi dell'art.119 del Codice è ammesso il subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante.

8.2 Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Codice il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

8.3 Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

8.4 L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9) SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

È comunque facoltà del concorrente, qualora lo ritenga necessario per la formulazione dell'offerta, eseguire un sopralluogo presso le infrastrutture oggetto della presente procedura.

Le eventuali richieste di sopralluogo dovranno essere concordate con il RUP previa richiesta scritta da inviare all'indirizzo pec: segreteria@pec.porto.ancona.it entro dieci giorni antecedenti la data di scadenza dei termini di presentazione delle offerte.

Si precisa che nella predetta pec dovranno essere indicati i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

10) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **220,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante **soccorso istruttorio** la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è **escluso dalla procedura** di gara per inammissibilità dell'offerta.

11) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

11.1 L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e di cui all'art. 2, oppure un altro contratto da indicare in sede di offerta che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente assume gli impegni di cui all' art. 102 del Codice e come disposto dal medesimo articolo, specifica mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, da inserire nell'offerta tecnica e non soggetta a valutazione, le modalità con le quali intende adempiere a quanto di seguito indicato:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni di occupazione giovanile
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

12) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

12.1 Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo **pari ad € 218.583,38**.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, con versamento mediante “PagoPA”, accedendo dal Sito istituzionale di questa Autorità al link: <https://porto.ancona.it/it/pago-pa> e selezionando nell’elenco della “Tipologia di pagamento previste” in calce la dicitura “Pagamenti vari” che rimanda al sito “MPAYMENT” per la compilazione e la stampa dell’avviso di pagamento che riporterà il codice IUV con il quale procedere al pagamento di quanto dovuto. Si precisa che nella compilazione della “Causale del Servizio” dovrà essere riportato l’oggetto del presente appalto

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/suggerimenti-per-pa-20200528.pdf>;
- <https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home>

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante) e deve essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b) e c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- c) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- d) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
e) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per un ulteriore periodo che verrà indicato dalla stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, di cui allega apposita dichiarazione (poteri di firma) e verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10 % in caso del possesso della certificazione: UNI ISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. (Si segnala che per mero errore materiale nel CSA è stata indicata la certificazione UNI ISO 14001 invece che la UNI ISO 45001. Pertanto la riduzione si applicherà se in possesso della certificazione qui indicata UNI ISO 45001). Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12.2 Garanzia definitiva

12.2.1 All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti come definita dall'art. 117 del D. Lgs 36/2023 e sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità ivi previste.

12.2.2 L'Aggiudicatario, come meglio specificato all'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto.

12.2.3 La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad euro 500.000,00 e definita come specificato all'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

12.2.4 Per l'attività di progettazione è richiesta, prima della sottoscrizione del contratto e come meglio specificato dall'art. 26 del Capitolato speciale d'Appalto, una polizza di responsabilità civile professionale con massimale assicurato non inferiore a euro 1.500.000,00. La polizza deve coprire le eventuali nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione a motivo di errori od omissioni al progetto. La polizza deve avere durata dalla data di approvazione del progetto esecutivo fino alla data di rilascio del certificato di collaudo.

Si precisa che tale polizza deve essere presentata anche dal progettista esterno indicato e quindi, alternativamente:

- a) dai progettisti titolari della progettazione esecutiva indicati dall'Appaltatore o associati temporaneamente a quest'ultimo;
- b) dall'Appaltatore medesimo, se questi è possesso della SOA per la progettazione, e la progettazione esecutiva è redatta dal suo staff tecnico.

13) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante, in formato elettronico attraverso la "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", presso l'indirizzo: <https://autoritaportualeancona.acquistitelematici.it>. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata del Sistema, che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente l'offerta tecnica;
- una busta telematica contenente l'offerta economica.

A tal fine il concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i seguenti form on line:
 - o Anagrafica
 - o Legale rappresentante
 - o Forma di partecipazione
- Scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara".
- Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati;
- Inserire nel sistema documenti allegati firmati digitalmente nell'apposito spazio previsto.
- **I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema.**

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta.

Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara. Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

La domanda deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente, a pena di non ammissione.

In caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari di cui all'art. 2602 del codice civile, già costituiti e da costituire, di ogni tipo di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, la domanda deve essere firmata digitalmente dal rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore, a pena di non ammissione alla gara.

Inoltre, in caso di RTI GEIE o consorzi ordinari già costituiti o da costituire, e di ogni tipo di aggregazioni di imprese retiste, nella domanda di partecipazione devono essere obbligatoriamente specificate, pena la non ammissione, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio o Geie o aggregazione di imprese in rete.

Le domande di partecipazione, in caso di RTI, consorzi ordinari ex art. 2602 cc, GEIE e imprese retiste devono essere inserite a sistema dall'impresa mandataria.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 36/2023, nella domanda di partecipazione devono essere indicate le parti del servizio che saranno eseguite dalle diverse imprese e le specifiche imprese consorziate che eseguono la somministrazione.

Nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese in rete, quest'ultime devono compilare le parti della domanda di partecipazione prevista per i raggruppamenti temporanei d'impresa, non essendo prevista una sezione dedicata a tali soggetti. La domanda deve essere inserita a sistema dalla impresa mandataria.

Nella domanda di partecipazione è, altresì, richiesto che venga inserito, per le comunicazioni di cui all'art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023, l'indirizzo di posta certificata.

N.B.: Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata dall'operatore economico, con le modalità sopra previste, utilizzando l'apposito campo denominato "Eventuali documenti integrativi".

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà a questo punto una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti caricati e le informazioni relative.

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre la data di scadenza, anche per causa non imputabile al Concorrente.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al Sistema o che impediscano di formulare l'offerta.

Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);
- in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;
- devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100, comma 3, del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. e sottoscritte con firma digitale;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegato l'originale o copia autentica della relativa procura, firmata digitalmente da chi ha il potere di attestarne la conformità all'originale (art. 18 D.P.R. 445/2000);
- c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aderenti al contratto di rete e al GEIE, nonché dai soggetti ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme, ai sensi rispettivamente degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000 e sottoscritta con firma digitale.

La documentazione da produrre, ove richiesta espressamente in originale, dovrà essere prodotta in originale, sottoscritta con firma digitale da chi ha il potere di firmare la documentazione.

Le dichiarazioni da rendere per la partecipazione alla gara devono essere redatte conformemente ai modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante, disponibili all'indirizzo internet: <https://autoritaportualeancona.acquistitelematici.it>.

14) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione e con il DGUE, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione di copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 198/2006 con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se il rapporto stesso era stato prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta e se i citati elementi siano comprovabili con elementi di data certa;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 12;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente **un termine di 5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

15) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta TELEMATICA A contiene, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE secondo il modello presente sulla piattaforma digitale, su supporto informatico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Sottoscrizione documentazione

La domanda, la documentazione richiesta dagli atti della procedura e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

Documentazione amministrativa

L'operatore economico utilizza la Piattaforma in uso alla Stazione Appaltante, inserendo nella sezione Busta amministrativa la seguente documentazione, debitamente compilata **in formato .pdf sottoscritta digitalmente con firma digitale in corso di validità**:

- 1) All. 1.1 Domanda di partecipazione
- 2) eventuale procura
- 3) All. 1.1. bis "Modello dichiarazione titolare effettivo" **di ciascun operatore economico concorrente**
- 4) All. 1.2 Dichiarazioni integrative e accettazione condizioni generali di partecipazione **di ciascun operatore economico concorrente**
- 5) All. 2 DGUE editabile, **di ciascun operatore economico concorrente**
- 6) All. 3 Composizione gruppo di lavoro
- 7) All. 5 DGUE professionisti e dichiarazioni integrative (allegato 1.2), **di ciascuno dei soggetti indicati come componenti del gruppo di lavoro per la redazione del progetto esecutivo;**
- 8) Copia conforme all'originale dell'Attestazione SOA
- 9) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo punto 15.4
- 10) assolvimento imposta di bollo (All. 6)
- 11) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
- 13) PASSoe (che dovrà recare i dati dell'operatore/i economico/i nonché del progettista/i);
- 14) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3 (**ivi incluso l'allegato 4 Dichiarazione del soggetto ausiliario**)
- 15) garanzia provvisoria e documentazione attestante i poteri del soggetto che impegna il garante
- 16) eventuale copia delle certificazioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione

17) **per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti:** copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La busta contenente la documentazione amministrativa non deve contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento al ribasso economico offerto, né ad elementi che possono in ogni modo anticipare il valore economico dell'offerta.

Nel caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento e le informazioni ivi contenute costituiscono elemento dell'offerta tecnica e non devono essere allegati alla documentazione amministrativa.

La violazione della presente disposizione determina l'esclusione del concorrente qualora il contenuto del contratto determini la violazione del principio di segretezza dell'offerta tecnica.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1.1, e contiene tutti i dati e le dichiarazioni ivi indicati.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (carica sociale, ragione sociale, codice fiscale, sede.), il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20, la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara, dichiara di aver costituito la garanzia provvisoria e di aver versato il contributo gara a favore dell'ANAC, indica chi eseguirà la progettazione.

Se del caso allega la procura.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il concorrente presenta altresì le dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara, di cui all'allegato n. 1.2, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nel modulo allegato 6) unendo, obbligatoriamente anche copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. Nel caso in cui l'operatore economico non sia tenuto all'assolvimento dell'imposta di bollo, dovrà produrre una dichiarazione contenente le ragioni dell'esonero.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Come previsto dal comunicato 6212 del 30.06.2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i riferimenti normativi al D. Lgs. 50/2016 contenuti nel Dgue all. 2 e all 5 "Dgue professionisti" e nelle dichiarazioni integrative allegato 1.2" allegati agli atti della presente procedura, nelle more del loro aggiornamento, devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D.Lgs. 36/2023.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- dal progettista/i* indicato/i per la progettazione.

Si precisa che ciascun professionista indicato nel gruppo di lavoro dovrà produrre l'allegato 5 "DGUE professionisti e dichiarazioni integrative", compilato limitatamente alle parti non barrate e dunque nella Parte II, lettera B, Parte III, Parte IV sezione A (per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 6.1 del presente disciplinare).

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta, nella sezione "allegati generici" della

busta amministrativa, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Il DGUE (all. 2) a firma dell'ausiliaria, compilato per le parti di propria competenza;
- 2) la dichiarazione di avvalimento del soggetto ausiliario (All. 4);
- 3) il contratto di avvalimento;

Il PASSOE presentato dal concorrente deve contenere anche i riferimenti e le sottoscrizioni digitali dei legali rappresentanti di tutte le imprese ausiliarie.

Qualora il concorrente si avvalga di ausiliari diversi, dovrà produrre la predetta documentazione per ciascun ausiliario, inserendola nell'area allegati generici.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento e l'ulteriore documentazione richiesta dalla norma sono presentati nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura/lavoro, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura/lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura/lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio/fornitura/lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura/lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura o del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura/lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune; - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura o del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura/lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura o del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura/lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura o del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura/lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **per le associazioni professionali statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.**

16) OFFERTA TECNICA

Nell'apposito step "offerta tecnica", il Concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà caricare la propria offerta tecnica e la documentazione di seguito richiamata **in formato .pdf sottoscritta digitalmente con firma digitale in corso di validità.**

La busta telematica B "Offerta tecnica" contiene tutta la documentazione relativa all'offerta tecnica come di seguito indicato.

- 1) **domanda di partecipazione** (all. 1.1.) e il **PASSOE**. *Considerato che, la stazione appaltante si avvarrà dell'inversione procedimentale di cui all'art 107, comma 3 del Codice si rende necessario poter identificare correttamente la documentazione presentata al fine di verificare fin da subito la corretta sottoscrizione dell'offerta tecnica e successivamente dell'offerta economica da parte del concorrente e, nel caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva, che tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento o consorzio ordinario GEIE abbiano sottoscritto l'offerta.*

- 2) *Eventuale, nel caso di non autorizzazione all'accesso agli atti ad altro partecipante alla gara in ordine alla copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico o commerciale. dichiarazione di non autorizzazione che dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (vedi art. 225, c. 2 del D.Lgs. 36/2023).*
- 3) **Offerta tecnica nelle modalità specificate al paragrafo 18.1**
- 4) *(eventuale) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento e relativa documentazione; Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.*

La predetta documentazione e i relativi documenti allegati deve essere resa e sottoscritta, a pena di esclusione, a con firma digitale in corso di validità:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

N.B.: si specifica che la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 15 MB. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico di negoziazione sono attribuite ai soggetti attraverso i sistemi di autenticazione informatica previsti dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni del sistema.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente conferma la propria partecipazione cliccando il relativo pulsante e visualizza la pagina indicante la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

N.B.: si specifica inoltre che (prima della scadenza per la presentazione delle offerte) in caso occorra apportare delle modifiche ai documenti presentati, è possibile annullare la partecipazione alla procedura e ricompilare i dati.

Non saranno accettate offerte e documentazioni presentate con modalità difformi da quelle previste nel presente disciplinare di gara.

Si precisa fin d'ora che l'offerta tecnica presentata dagli operatori economici diventerà parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario, quindi un obbligo per l'appaltatore stesso con riguardo alle proposte qualitative e quantitative e metodologie

descritte, le quali assumeranno rilevanza di obbligo contrattuale e che comporteranno eventuale risoluzione in caso di mancato adempimento.

17) OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta **in formato .pdf sottoscritta digitalmente con firma digitale in corso di validità,** preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara, **compilato in ogni sua parte** e dovrà contenere i seguenti elementi:

- 1) **Indicazione del ribasso percentuale unico (in cifre e in lettere) complessivo sull’importo a base di gara, indicando il corrispettivo (in cifre e in lettere) richiesto per la progettazione e il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori.**

In caso di contrasto tra le due indicazioni inerenti al ribasso percentuale prevarrà quella in lettere;

- 2) **Dichiarazione relativa all’ammontare complessivo dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 108, comma 9, D. Lgs. 36/2023, che non devono essere pari a zero euro. Gli importi, anche se dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono essere espressi in euro;**
- 3) **Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, o da suo procuratore, di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.**

Gli importi, anche se dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono essere espressi in euro.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), a pena di esclusione, devono essere rese e sottoscritte con firma digitale in corso di validità:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice deve essere indicato, **a pena di esclusione**, l'importo relativo ai **costi della manodopera e l'importo relativo agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati all'art. 2 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'OFFERTA ECONOMICA DEVE ESSERE ESPRESSA COME PERCENTUALE UNICA DI RIBASSO RISPETTO L'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA INDICATO. NON SONO AMMESSE OFFERTE ECONOMICHE IN AUMENTO RISPETTO ALL'IMPORTO POSTO A BASE D'ASTA

N.B.: si specifica che la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 15 MB. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico di negoziazione sono attribuite ai soggetti attraverso i sistemi di autenticazione informatica previsti dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni del sistema.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente conferma la propria partecipazione cliccando il relativo pulsante e visualizza la pagina indicante la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

N.B.: si specifica inoltre che (prima della scadenza per la presentazione delle offerte) in caso occorra apportare delle modifiche ai documenti presentati, è possibile annullare la partecipazione alla procedura e ricompilare i dati.

Non saranno accettate offerte e documentazioni presentate con modalità difformi da quelle previste nel presente disciplinare di gara.

18) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi dell'art. 108, c.1 del D.Lgs. 36/2023, a favore del Concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come determinata mediante l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 (punti):

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
Totale	100

18.1) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Gli elementi di valutazione ed i relativi fattori ponderali massimi che verranno presi in considerazione per l'esame

Tabella n. 1)

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI DISCREZIONALI MAX		PUNTI T MAX
A	Professionalità ed adeguatezza del concorrente	38	A.1	<p>Professionalità ed adeguatezza del gruppo di lavoro: attività di progettazione esecutiva di opere marittime</p> <p><i>Il concorrente dovrà comprovare l'esperienza acquisita nel campo della progettazione esecutiva di interventi di adeguamento/consolidamento di banchine esistenti proponendo un progetto esecutivo redatto ed approvato, comparabile per grado di complessità, aderenza delle scelte progettuali e tipologia strutturale a quello oggetto della presente procedura.</i></p> <p><i>Saranno valutati positivamente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - la capacità affrontare adeguatamente, per come descritto attraverso gli elaborati tecnici e documentali, le complessità progettuali relative ad interventi di rifodera di banchine esistenti, tipologicamente simili a quella oggetto della presente procedura, e finalizzati all'adeguamento/consolidamento della banchina. 	19
			A.2	<p>Professionalità ed adeguatezza dell'esecutore: esecuzione di opere marittime</p> <p><i>Il concorrente dovrà comprovare l'esperienza acquisita nel campo della realizzazione di interventi di adeguamento/consolidamento di banchine esistenti proponendo un intervento realizzato e collaudato, comparabile per grado di complessità, aderenza delle scelte</i></p>	19



				<p><i>realizzative e tipologia strutturale a quello oggetto della presente procedura.</i></p> <p><i>Saranno valutati positivamente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la capacità di affrontare adeguatamente, per come descritto attraverso gli elaborati tecnici e documentali, le complessità esecutive di interventi di rifodera di banchine esistenti, tipologicamente simili a quella oggetto della presente procedura, e finalizzati all'adeguamento/consolidamento della banchina.</i> 			
B	Organizzazione del cantiere	20	B.1	<p>Esperienza e profilo professionale del direttore di cantiere</p> <p><i>Il concorrente dovrà indicare il profilo professionale messo a disposizione della commessa, con curriculum vitae.</i></p> <p><i>Saranno valutati positivamente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>precedenti esperienze di direzione di cantieri di opere marittime siti in ambito portuale, con particolare riferimento a contesti caratterizzati da operatività</i> 	5
			B.2	<p>Organizzazione dei lavori finalizzata a minimizzare l'impatto della presenza del cantiere sulla operatività portuale</p> <p><i>Il concorrente dovrà illustrare come intende organizzare i lavori e l'occupazione delle aree di cantiere al fine di minimizzare l'impatto del cantiere stesso sulla viabilità di accesso alla contigua banchina di riva nuova, che dovrà mantenere la piena operatività, e sulle attività limitrofe.</i></p> <p><i>Saranno valutati positivamente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la capacità di organizzare l'esecuzione dei lavori e l'occupazione delle aree che verranno consegnate all'Appaltatore (elaborato grafico layout cantiere), minimizzando le interferenze con la viabilità di accesso alla banchina contigua che dovrà rimanere operativa;</i> 	15



				<p>- le azioni di comunicazione/coordinamento delle attività di cantiere con quelle portuali finalizzate ad una minimizzazione dell'impatto della presenza del cantiere stesso con le attività limitrofe.</p>			
C	Miglioramento degli obiettivi del principio dnsh	15		<p>Miglioramento degli obiettivi del principio dnsh <i>Il concorrente dovrà illustrare le metodologie operative che intende adottare, ai fini della riduzione dell'impatto ambientale delle diverse attività, con riferimento alle schede contenute nella "Analisi Ambientale conforme ai principi del Do No Significant Harm (DNSH)".</i> <i>Saranno valutati positivamente:</i> <i>- la riduzione di emissioni e la minimizzazione dei livelli di disturbo delle attività di cantiere.</i></p>	15		
D	Pari opportunità generazionali e di genere (articolo 47, comma 4 e 5, D.Lgs 77/2021)	7	D.1	<p>Impegno ad assumere oltre la soglia minima del 30% giovani con età inferiore a trentasei anni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. <i>La Commissione assegnerà per ogni incremento del 5,00% dell'occupazione di giovani età < 36 anni rispetto al 30%, con arrotondamento all'unità superiore del personale assunto un punteggio di 0,50 con un max di 2 punti</i></p>			2
			D.2	<p>Impegno ad adottare una politica di formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti e a quelli assunti nell'ambito dell'intervento, finalizzata all'inserimento nel contesto aziendale e all'acquisizione di capacità operative nel campo delle opere di ingegneria civile e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. <i>(Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in caso di impegno da parte di almeno uno dei componenti del RTI)</i> <i>Sì = 1 punto; No = 0 punti</i></p>			1



			<p>D.3</p> <p>Assenza di verbali di discriminazione di genere. Sarà valutata l'assenza, nei 3 anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta, di verbali di conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere (artt. 37-41 del D.Lgs. n. 198/2006) con Ufficio Consigliera di parità. (Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in caso di assenza di verbali di discriminazione di genere con riguardo ad ogni componente del RTI) <i>Si = 1 punto; No = 0 punti</i></p>			1
			<p>D.4</p> <p>Impegno ad assumere oltre la soglia minima del 30% donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. <i>La Commissione assegnerà per ogni incremento del 5,00% dell'occupazione di giovani età < 36 anni rispetto al 30%, con arrotondamento all'unità superiore del personale assunto un punteggio di 0,50 con un max di 2 punti</i></p>			2
			<p>D.5</p> <p>Impegno ad adottare strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, con particolare riferimento alla componente femminile che prevedano l'adozione di almeno una delle seguenti misure: a) asilo nido aziendale/territoriale convenzionato inclusivo b) misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up c) telelavoro o smart working d) altre misure idonee a favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro <i>(Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in caso di impegno da di almeno uno dei componenti del RTI)</i> <i>Si = 1 punto; No = 0 punti</i></p>			1
	Totale	80				

NOTA BENE: Il mancato adempimento degli impegni dichiarati in sede di gara relativi ai commi 4 e 5 DL.77/2021, comporta l'applicazione della penale giornaliera pari al 0,6 ‰ dell'importo netto contrattuale graduata proporzionalmente al punteggio assegnato dalla commissione giudicatrice, come premialità ex art. 47 D.L.77/2021 fino ad un importo massimo pari al 20% dell'importo netto contrattuale, a partire dalla data di perfezionamento.

DOCUMENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà presentare:

IN RELAZIONE AL CRITERIO A:

SUB-CRITERIO A1

Il concorrente dovrà illustrare n. 1 servizio di progettazione esecutiva svolto nell'ultimo decennio e ritenuto particolarmente qualificante in relazione al servizio da affidare. A tal fine, dovrà redigere una relazione descrittiva (**Relazione n.1**) costituita da max 4 (quattro) cartelle e max 3 (tre) tavole grafiche in formato convenzionale A2 indicando:

- Nome intervento ed indicazione del committente pubblico;
- Importo intervento;
- Anno ed estremi approvazione progetto

In caso di concorrente plurisoggettivo il requisito dovrà essere posseduto da almeno un soggetto professionista della forma associativa. Nel caso di più professionisti, interni al medesimo Gruppo di Lavoro coinvolti nello stesso progetto passato, il requisito è inteso soddisfatto una sola volta per il singolo progetto.

SUB-CRITERIO A2:

Il concorrente dovrà illustrare n. 1 lavoro svolto nell'ultimo decennio e ritenuto particolarmente qualificante in relazione al lavoro da affidare. A tal fine, dovrà redigere una relazione descrittiva (**Relazione n.2**) costituita da max 4 (quattro) cartelle e max 3 (tre) tavole grafiche in formato convenzionale A2 indicando:

- Nome intervento ed indicazione del committente pubblico;
- Importo intervento;
- Anno ed estremi degli atti di collaudo statico e tecnico-amministrativo

In caso di concorrente plurisoggettivo il requisito dovrà essere posseduto da almeno un soggetto esecutore della forma associativa.

IN RELAZIONE AL CRITERIO B:

SUB-CRITERIO B1

Il concorrente dovrà fornire il *curriculum vitae* del Direttore di cantiere (con firma digitale o, in alternativa, con firma manuale e, in tal caso, dovrà essere prodotta la scansione del curriculum firmato manualmente con allegato il documento di identità del sottoscrittore) che intende impiegare nella commessa evidenziando le esperienze di direzione di cantieri di opere marittime siti in ambito portuale, con particolare riferimento a contesti caratterizzati da operatività.

SUB-CRITERIO B2

Il concorrente dovrà illustrare mediante una relazione descrittiva (**Relazione n.3**) costituita da max 4 (quattro) cartelle e max 2 (due) tavole grafiche in formato convenzionale A2 la organizzazione dei lavori e delle aree di cantiere che intende adottare al fine di minimizzare l'impatto della presenza del cantiere sulla viabilità retrostante, con particolare riferimento all'accesso alla banchina di riva nuova ed alle attività retrostanti.

IN RELAZIONE AL CRITERIO C:

Il concorrente dovrà illustrare mediante una relazione descrittiva (**Relazione n.4**) costituita da max 4 (quattro) cartelle le metodologie operative che intende adottare, ai fini della riduzione dell'impatto ambientale delle diverse attività. In particolare, con riferimento alle schede contenute nella "*Analisi Ambientale conforme ai principi del Do No Significant Harm (DNSH)*", per ciascuno dei 6 obiettivi dovrà indicare le azioni che intende intraprendere nonché i relativi elementi di verifica *ex ante* ed *ex post* che dovranno essere sviluppati dall'Aggiudicatario.

IN RELAZIONE AL CRITERIO D:

Il Concorrente utilizzando l'**ALLEGATO offerta tecnica criterio D, in formato .pdf sottoscritta digitalmente con firma digitale in corso di validità**, dovrà fornire una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui venga esposta la situazione occupazionale dell'azienda alla data di presentazione dell'offerta, specificando il numero e la percentuale del personale femminile e di quello giovanile under 36 sul totale degli occupati, dichiarando che:

D.1. Si impegna (o non si impegna) ad assumere oltre la soglia minima del 30% giovani con età inferiore a trentasei anni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali indicando altresì la relativa percentuale nell'ambito di quelle riportate nell'allegato offerta tecnica criterio D.1.;

D.2. Si impegna (o non si impegna) ad adottare una politica di formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti e a quelli assunti nell'ambito dell'intervento finalizzata all'inserimento nel contesto aziendale e all'acquisizione di capacità operative nel campo delle opere di ingegneria civile e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, (nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi indicando altresì l'operatore/i che adotterà detta politica);

D.3. Assenza (o non assenza) di verbali di discriminazione di genere. Sarà valutata l'assenza, nei 3 anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta, di verbali di conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere (artt. 37-41 del D.Lgs. n. 198/2006) con Ufficio Consigliera di parità;

D.4. Si impegna (o non si impegna) ad assumere oltre la soglia minima del 30% donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali indicando altresì la relativa percentuale nell'ambito di quelle riportate nell'allegato offerta tecnica criterio D.4.;

D.5. Si impegna (o non si impegna) ad adottare strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, con particolare riferimento alla componente femminile che prevedano l'adozione di almeno una delle seguenti misure: a) asilo nido aziendale/territoriale convenzionato inclusivo b) misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up c) telelavoro o smart

working d) altre misure idonee a favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, con opportuna specificazione della/e misura/e adottata/e (nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi indicando altresì e l'operatore/i che adotterà detta/e misura/e).

N.B. Non verranno prese in considerazione le assunzioni effettuate con contratti di distacco o altri parasubordinati, ma solo i contratti previsti dal D.lgs. 81/2015 e ss.mm.ii..

Si precisa che ai fini del computo delle assunzioni per le quali il concorrente si impegnerà, come previsto nelle Linee Guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, adottate con Decreto del 7 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021, si terrà conto anche di quelle effettuate dal soggetto ausiliario in caso di avvalimento, del subappaltatore in caso di subappalto, durante l'esecuzione del contratto.

PRESCRIZIONI DI FORMA

Per cartelle delle relazioni si intendono singole facciate in formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A2, con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.); non sono computati gli indici e i sommari, le copertine; il numero di cartelle costituisce raccomandazione non vincolante ai fini dell'ammissione e dell'esclusione, ma non saranno prese in considerazione le cartelle eccedenti il massimo previsto.

18.2) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

OFFERTA TECNICA - La Valutazione dell'offerta tecnica avviene, per i criteri indicati al paragrafo 18.1 come segue:

Per il criterio D (e relativi subcriteri) si rinvia a quanto indicato nella tabella n. 1) presente nel paragrafo 18.1

Per i criteri A (A1 – A2) e B (B1 - B2) e C:

- attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio/subcriterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.

Ciò, sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente	Giudizio sull'elemento da valutare	NOTE (descrizione della valutazione)
0,0	Non valutabile	Illustrazione e proposta molto carenti e non valutabile nel loro insieme

0,1	Molto scarso	Quanto proposto e illustrato risulta molto carente e non soddisfa i parametri richiesti
0,2	Scarso	Quanto proposto e illustrato risulta carente e non soddisfa i parametri richiesti
0,3	Mediocre	La proposta e l'illustrazione risulta poco attinente a quanto richiesto e mediocre nel suo insieme
0,4	Sufficiente	La proposta e l'illustrazione rispondono in maniera sufficiente nel loro insieme ai parametri motivazionali
0,5	Discreto	La proposta è discretamente illustrata e risulta quasi pienamente soddisfacente nel suo insieme
0,6	Buono	Quanto proposto si presenta conforme a quanto richiesto, ben illustrata e pienamente soddisfacente nel suo insieme
0,7	Più che buono	La proposta risulta conforme a quanto richiesto, ben illustrata e più che soddisfacente nel suo insieme
0,8	Quasi ottimo	L'illustrazione e la proposta rispondono in maniera quasi pienamente esaustiva per forma e contenuto ai parametri motivazionali
0,9	Ottimo	Proposta altamente esaustiva e pienamente conforme ai parametri motivazionali, illustrata molto bene
1,0	Eccellente	La proposta è illustrata benissimo e in modo molto dettagliato in ogni

		suo aspetto, oltre ad essere altamente esaustiva e pienamente conforme ai parametri motivazionali, presenta anche particolare concretezza, chiarezza, pregio e originalità.
--	--	---

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio/sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Per ciascun singolo sub- criterio che compone l'elemento di valutazione, o a ciascun singolo criterio di valutazione non suddiviso in sub-criteri, è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte secondo la formula:

$$V(a)i = P_i / P_{max}$$

Dove:

V(a) i	è il coefficiente della prestazione del sub-criterio o del criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno)
P_i	è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub- criterio o del criterio (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-criterio o al criterio (i) tra tutte le offerte;

A ciascun sub-criterio qualitativo che compone l'elemento di valutazione e/o a ciascun singolo criterio qualitativo di valutazione non suddiviso in sub-criteri è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il punteggio previsto alla tabella n. 1) presente al paragrafo 18.1)

Si precisa che nel caso in cui pervenga una sola offerta per ciascun singolo sub-criterio qualitativo che compone l'elemento di valutazione e a ciascun singolo criterio qualitativo di valutazione non suddiviso in sub-criterio, è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente.

18.3) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL' OFFERTA ECONOMICA

Il peso assegnato all'offerta economica è di punti 20.

Offerta mediante indicazione del ribasso percentuale unico (in cifre e in lettere) complessivo sul corrispettivo posto a base di gara

Modalità di attribuzione del punteggio:

Formula “con interpolazione lineare”

$$E_i = (R_i/R_{max}) * 20$$

dove, per ciascuna voce di offerta economica:

R_i = valore dell'offerta (ribasso percentuale) del concorrente i-esimo;

R_{max} = valore dell'offerta (ribasso percentuale) più conveniente

E_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

In presenza di una sola offerta ammessa e valida non si attribuisce alcun punteggio economico e si colloca detta offerta al 1° posto della graduatoria provvisoria.

17.4) METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO

La commissione procederà all'attribuzione del punteggio totale (PT) conseguito dai singoli concorrenti, tenuto conto sia del punteggio conseguito per l'offerta tecnica che per quella economica, e valido per la formazione della graduatoria che sarà così calcolato:

$$PT = A_i + B_i \text{ (dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai relativi sub criteri)} + C_i + D_i \text{ (dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai relativi sub criteri)} + E_i$$

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

In relazione all'applicazione dell'inversione procedimentale la Commissione Giudicatrice verifica, altresì, la documentazione amministrativa e fornisce ausilio al RUP nella valutazione dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta di gara pubblica virtuale avrà luogo il giorno 08/11/2023 alle ore 10,00

Tale seduta se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito della piattaforma telematica.

Parimenti le successive sedute di gara pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito della piattaforma telematica.

Svolgimento operazioni di verifica documentazione amministrativa e valutazione offerte tecniche ed economiche

La Commissione nominata ai sensi dell'art. 20 procederà, nella prima seduta di gara pubblica virtuale, applicando l'inversione procedimentale di cui all'art 107 comma 3 del D.lgs 36/2023 a:

- a) riscontrare il numero e le offerte pervenute;
- b) aprire, telematicamente, le buste denominate "B- offerta Tecnica" contenenti l'offerta tecnica e la domanda di partecipazione necessaria per verificare la forma di partecipazione alla gara e i sottoscrittori della stessa;
- c) verificare della presenza dei documenti richiesti per l'offerta tecnica dal presente disciplinare.
- d) verificare che l'offerta tecnica sia stata regolarmente sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che hanno presentato e sottoscritto la domanda di partecipazione;
- e) procedere ad eventuali esclusioni;

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente la commissione procederà in una o più sedute di gara pubbliche virtuali, che verranno comunicate come indicato al comma 1 del presente articolo:

- a) a disporre eventuali esclusioni per irregolarità rilevate nella fase di valutazione della documentazione dell'offerta tecnica;
- b) al calcolo dei punteggi totali attribuiti alle singole offerte tecniche a seguito dell'inserimento sulla piattaforma telematica dei coefficienti o punteggi attribuiti ai singoli criteri e sub-criteri;
- c) ad aprire telematicamente la busta C - offerta economica
- d) a verificare la correttezza della sottoscrizione dell'offerta economica;
- e) a valutare e attribuire i punteggi alle offerte economiche;
- f) a redigere la graduatoria;
- g) ad individuare l'operatore economico primo classificato e procedere all'apertura della busta "A – documentazione amministrativa" dello stesso al fine di verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- h) ad attivare, eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;
- i) a redigere e apposito verbale relativo alle attività svolte;

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti (per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione), sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali (per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, si procederà mediante sorteggio tramite piattaforma telematica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 21.

Qualora l'offerta appaia anormalmente bassa in base a elementi specifici di cui al successivo art. 22 la commissione, ne dà comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al punto 22 stesso.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al responsabile del progetto le eventuali esclusioni per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste B (offerta tecnica);
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, ai in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara - Mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice tramite il Responsabile del progetto procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 20.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, mediante la piattaforma:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.3 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 20.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia indicata all'articolo 22 del presente disciplinare, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

La stazione appaltante sottopone a verifica l'offerta che, in base ad elementi specifici, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa e pertanto, sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110, comma 2, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e quindi esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna il termine un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere l'audizione orale per ulteriori chiarimenti entro un assegnando termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente della Commissione Giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;

Disciplina per appalti PNRR fino al 31.12.2023: L'organo competente dell'ente aggiudica l'appalto anche nelle more delle verifiche dei requisiti dichiarati in sede di presentazione offerta.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente periodo.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, ove prevista.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. Si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 del Codice; pertanto, il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, nonché la polizza di Responsabilità civile RCT/RCO.

All'atto della stipula di ogni contratto dovrà essere presentata la garanzia definitiva prevista dall'articolo 117 del Codice, così come indicato all'art. 13 del presente disciplinare di gara.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 10.000,00.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26) CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante [<https://porto.ancona.it>].

27) ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (vedi art. 225, c. 2 del D.Lgs. 36/2023) e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante richiesta inoltrata a mezzo pec all'indirizzo segreteria@pec.porto.ancona.it.

28) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ancona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa presente al seguente link: <https://porto.ancona.it/index.php/it/gdpr>

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Gianluca Pellegrini